

## **Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 8 gennaio 2010, n. 105**

### *Premesso*

- che la società contribuente propose ricorso avverso l'avviso di accertamento, per tosap inerente all'anno 1994, notificatale dal Comune di Roma in relazione ad occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari;

che, a fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la carenza di motivazione degli avvisi impugnati e la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto assoggettati all'imposta sulla pubblicità;

- che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all'appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

che questa in particolare, rilevati preliminarmente alcuni profili d'inammissibilità nelle difese svolte in primo grado e in appello dal Comune, affermò, nel merito, la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto esclusivamente assoggettati ad imposta sulla pubblicità;

rilevato:

- che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, contestando, con i primi tre, le censure processuali alle proprie pregresse difese, e deducendo nel merito, con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 9 e 38 e seg.", per non aver, la decisione impugnata, considerato che gli impianti pubblicitari sono assoggettati a tosap in aggiunta all'imposta di pubblicità;

- che la società contribuente ha resistito con controricorso;

### *Osservato*

- che il ricorso del Comune è manifestamente infondato;

- che è, invero, decisivo il rilievo che questa Corte ha già consolidatamente affermato (con giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi) che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poichè gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico (v. già Cass. 17614/04) ed ha peraltro, ulteriormente puntualizzato che l'applicazione di questo principio non è impedito dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle relative sanzioni); ciò in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sè l'imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi è ragione perchè questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente (cfr Cass, 1306/07, 1305/07);

ritenuto:

che il ricorso del Comune va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, ai ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

*P.Q.M.*

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese.